



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

S18809/23  
Pg 31565/24

Il Giudice di Pace di Roma IV sezione civile, Dott.ssa Maria Betti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.31565/2021 R.G.

tra

L. G.

elett.te dom.to in R. V. A. G. n. c/o l'Avv. E. P. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Attore

e

U. A. S.

in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in R., Via C. Mirabello n.17, c/o gli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri che la rappresentano e difendono giusta procura in atti Convenuta

nonché

M. D.

elett.te dom.to in R., V. S. n. c/o l'avv. A. S. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Convenuto

Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale

Conclusioni: come da verbale d'udienza e note autorizzate allegate.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato ai convenuti indicati in epigrafe l'attore chiedeva dichiarare la responsabilità di M. D. nella produzione del sinistro per cui

è causa e per l'effetto condannarlo in solido con la compagnia convenuta al risarcimento dei danni quantificati in €15.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.

Assumeva, infatti, l'attore che in data [redacted] verso le h. [redacted] c.a., mentre alla guida del motociclo H [redacted] S [redacted] tg. [redacted] percorreva V [redacted] G [redacted] C [redacted] in direzione L [redacted] sulla corsia di sx, all'altezza del civico [redacted], a causa di una manovra avventata da parte della vettura R [redacted] C [redacted] tg. [redacted], assicurata con la U [redacted] A [redacted] S [redacted], condotta dallo stesso proprietario M [redacted] D [redacted], il quale si fermava al centro della carreggiata a tre corsie, con l'intenzione di tagliare dalla corsia di centro quella di sinistra per immettersi in un parcheggio a spina sul lato sx, frenava bruscamente per evitare la collisione e cadeva in terra riportando lesioni fisiche, come da documentazione medica in atti e danni al motociclo.

Nonostante la richiesta danni e l'invito alla negoziazione assistita, la convenuta non formulava alcuna offerta.

Si costituivano la compagnia di assicurazioni convenuta e il presunto responsabile civile M [redacted] D [redacted], che contestavano l'assunto attoreo e chiedevano il rigetto della domanda, stante l'esclusiva responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro, oltre che l'improcedibilità della stessa per non aver l'attore dato seguito all'adesione alla negoziazione assistita formalizzata dal legale del M [redacted] il [redacted].

Acquisiti i documenti prodotti, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda si rivela proponibile e procedibile, stante le rituali richieste in atti e il mancato accordo dell'attore e del presunto responsabile civile nella fissazione di un incontro per l'eventuale stipula della convenzione di negoziazione assistita.

Tuttavia, nel merito la domanda va rigettata in quanto infondata per i seguenti motivi.

Dal rapporto d'incidente redatto dalle autorità intervenute e dalle dichiarazioni rese dai conducenti nella immediatezza dei fatti si evince che il motociclo cadeva, in assenza di qualsiasi urto, dopo che il conducente della vettura tg. [redacted] si era fermato al centro della carreggiata (corsia centrale), concedendo la precedenza al motociclo e ad altra vettura che percorrevano la corsia di sx, per poi andare a parcheggiare la vettura nello stallo a spina di pesce presente sul lato sinistro, pertanto non emerge alcuna turbativa posta in essere dal conducente della vettura R [redacted], il quale altro non poteva fare che fermarsi e far passare i veicoli che circolavano sulla corsia di sx prima di poterla attraversare e parcheggiare.



Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando rigetta la domanda proposta da L. C. e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio che considerato il mancato espletamento di mezzi istruttori vengono liquidate in €1.000,00, oltre spese generali, c.a. e iva come per legge, in favore di ciascun convenuto.

Roma, 20.10.2023

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Maria Betti

Dott.ssa Maria Betti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 30.01.2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Alessandro Misera